DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ORGANICI DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 7

Copertura finanziaria

All'onere complessivo derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in lire 19.989 milioni per l'anno 1992, in lire 179.820 milioni per l'anno 1993 ed in lire 328.877 milioni per l'anno 1994 - ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 1.817 milioni per l'anno 1992, a lire 16.346 milioni per l'anno 1993 ed a lire 29.898 milioni per l'anno 1994 - si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Potenziamento delle forze di polizia".

Versione in vigore dal 21 gennaio 1992, non più in vigore dal 10 marzo 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9
Capo	I — Aumento degli organici del personale appartenente alla polizia di stato, all'arma dei carabinieri e al corpo della guardia di finanza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-adeguamento-degli-organici-delle-forze-di/art-7-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it